



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile**

in persona del Giudice, dott.ssa Giuliana Filippello,
nel procedimento familiare ex art. 67 ss. CCII introdotto da **CRISTIANO MORONI** (C.F.: [REDACTED]) e da **NICOLETTA IACOMINI** (C.F.: [REDACTED]), con l'avv. Serenella Bachiocco e con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, avv. Marta Sbaffo;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 13/10/2023
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

vista la relazione dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, sono pervenute la precisazione del credito e le osservazioni da parte del creditore Regione Marche;

Nello specifico la Regione Marche ha precisato di essere creditrice dell'ulteriore importo 379,81, maturato successivamente, e ha comunicato di non poter essere favorevole a proposte o piani che non prevedano la soddisfazione integrale dei propri crediti, almeno per la parte munita di privilegio.

L'OCC incaricato, previa rettifica del credito complessivamente vantato da Regione Marche in euro 1.912,37 (comprensive anche dell'ulteriore importo di euro 379,81), ha ritenuto di apportare le seguenti modifiche al piano:

- Modifica dell'attivo (parte Iacomini) mediante incremento dell'ulteriore somma di euro 72,00, messa a disposizione da [REDACTED] onde mantenere invariata la percentuale di soddisfazione del 18,95% offerta ai creditori nel piano, così da determinare il pagamento dell'importo di euro 362,57 a favore di Regione Marche.

Per quanto attiene invece le osservazioni avanzate dalla Regione Marche va rilevato, in primo luogo, che le medesime non possono essere qualificate come contestazioni alla convenienza del piano ma come una mera espressione di dissenso basata sulla mancata soddisfazione integrale del proprio credito.

Ad ogni buon conto sul punto va precisato che, a norma dell'art. 67 comma IV CCII, nella procedura di ristrutturazione dei debiti è espressamente previsto che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, così ammettendo la possibilità di falcidia dei crediti anche privilegiati.

Nel caso di specie, come relazionato dall'OCC, atteso lo stralcio del privilegio ipotecario, è stata attestata l'incapienza dei creditori con privilegio mobiliare, risultando assente un patrimonio di finanza propria. Infatti, in ipotesi di liquidazione, non vi sarebbero prospettive di soddisfazione in via privilegiata vista la sostanziale assenza di un patrimonio mobiliare aggredibile e soprattutto l'erosione di tale patrimonio (ove ve ne fosse) per effetto delle spese prededucibili.

Di talché le osservazioni del creditore Regione Marche non possono trovare accoglimento. Pertanto, rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 161.089,47, il piano depositato dai ricorrenti, come emendato all'esito del giudizio di omologazione, è delineato come di seguito:

Per MORONI CRISTIANO:

1. pagamento del 100% della quota di competenza OCC (50%) e delle altre prededuzioni (a parte le spese legali pagate con finanza esterna extra fuori piano): residuano euro 1.550,00 (già detratto quanto versato con il deposito del piano pari ad euro 1.250,00) con finanza esterna, per euro 1.250,00 a partire dal passaggio in giudicato dell'omologa e per euro 300,00 nel corso del piano;
2. pagamento integrale del creditore ipotecario PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. (60% a carico di MORONI CRISTIANO e 40% a carico di IACOMINI NICOLETTA) fino a capienza del privilegio: € 3.200,00 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa con finanza esterna ed € 27.400,00 con rate mensili per 8 anni a partire dalla scadenza del pagamento delle prededuzioni con riparti semestrali;
3. Pagamento stralciato degli altri creditori (sia privilegiati che chirografari), in una percentuale che si stima nel 20,56 % con ~~finanza~~ finanza interna in 8 anni e riparti semestrali;

Per IACOMINI NICOLETTA:

1. pagamento del 100% della quota di competenza OCC (50%) e delle altre prededuzioni (a parte le spese legali pagate con finanza esterna extra fuori piano): residuano euro 1.550,00 (detratto quanto già versato con il deposito del piano pari ad euro 1.250,00) con finanza esterna, per euro 1.250,00 a partire dal passaggio in giudicato dell'omologa e per euro 300,00 nel corso del piano;

2. pagamento integrale del creditore ipotecario PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. (60% a carico di MORONI CRISTIANO e 40% a carico di IACOMINI NICOLETTA) fino a capienza del privilegio: € 3.200,00 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa con finanza esterna ed € 17.200,00 con rate mensili per 8 anni a partire dalla scadenza del pagamento delle prededuzioni con riparti semestrali);

3. Pagamento stralciato degli altri creditori (sia privilegiati che chirografari) in una percentuale che si stima nel 18,959 % con finanza esterna in 8 anni e riparti semestrali;

Si evidenzia che, in base alla proposta di accordo, l'attivo messo a disposizione da MORONI CRISTIANO è dunque pari ad euro 43.200,00 di finanza propria, di cui euro 400,00 per 12 mensilità per un periodo di 8 anni, ed euro 600,00 (quota annuale tredicesima per 8 anni);

l'attivo invece messo a disposizione da IACOMINI NICOLETTA è pari ad euro 28.800,00 con finanza esterna, di cui euro 300,00 per 12 mensilità per un periodo di 8 anni messo a disposizione dal figlio dei ricorrenti, [REDACTED], in favore della madre, con la precisazione che ove la medesima reperisse attività lavorativa provvederà alla corresponsione della somma personalmente con liberazione del figlio;

all'attivo IACOMINI NICOLETTA si aggiunge anche l'ulteriore importo di euro 72,00 quale finanza esterna messo a disposizione da [REDACTED] conseguentemente alla precisazione del credito effettuata da Regione Marche;

è previsto altresì anche l'apporto di euro 12.000,00 (da ripartire al 50 % per ciascun ricorrente) quale finanza esterna fornita dai genitori di MORONI CRISTIANO, [REDACTED] e [REDACTED] (i quali garantiscono anche il versamento dei ratei mensili da parte di [REDACTED] in favore della madre, IACOMINI NICOLETTA);

considerato che, nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto permette di perseguire la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire ai soggetti sovraindebitati di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **CRISTIANO MORONI** ([REDACTED]) e da **NICOLETTA IACOMINI** ([REDACTED]), con l'ausilio dell'OCC, avv. **MARTA SBAFFO**;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà anche sottoponendole al GD ove opportuno ai sensi dell'art. 71 comma 1 CCII, nonché relazioni con cadenza semestrale sullo stato dell'esecuzione;

DISPONE la pubblicazione del piano, anche come emendato all'esito del giudizio di omologazione, e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, con epurazione dei dati sensibili, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

CONFERMA la sospensione di qualsiasi azione anche esecutiva da parte dei creditori, ivi compresa quella eventualmente conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento con comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell'autoveicolo di tipo [REDACTED] di proprietà di IACOMINI NICOLETTA e [REDACTED], figlia non debitrice, poiché pregiudizievole alla compiuta esecuzione del piano prospettato dai ricorrenti anche nell'ottica del rispetto della *par condicio creditorum*.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

☞

Ancona, li 12/12/2023

Il Giudice

Dott.ssa Giuliana Filippello